

## La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata\*

di Daniele Butturini \*\*  
(24 ottobre 2012)

**Sommario:** 1. Il fatto. 2. La disciplina e la prassi interne. 3. L'ambito di applicazione dell'art. 8 Cedu e il bilanciamento fra diritti

1. Con la sentenza *Godelli c. Italia*<sup>1</sup> la Corte europea dei diritti dell'uomo affronta due delicate questioni: la configurabilità di un diritto della persona adottata a conoscere l'identità della madre naturale ai sensi dell'art. 8, par. 1 Cedu, norma che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e il margine di apprezzamento di cui un ordinamento nazionale dispone nel porre il punto di equilibrio tra il diritto all'anonimato della madre naturale e la pretesa dell'adottato a conoscere l'identità del genitore biologico.

Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di una donna italiana adottata, la quale, dopo essere stata abbandonata dalla madre biologica, avvia un iter amministrativo (Ufficio di Stato civile) e giurisdizionale (Tribunale e Tribunale per i minorenni) per avere informazioni sull'identità della madre naturale.

In particolare, il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta della persona adottata in base al motivo che la madre naturale al momento della nascita della ricorrente non aveva acconsentito alla divulgazione della propria identità. Il Tribunale richiama l'art. 28, c. 7 l. n. 184/1983, il quale prevede che «l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale». Pertanto, la suddetta norma fa prevalere la volontà della madre biologica al mantenimento del segreto sulla propria identità rispetto alla pretesa della persona adottata di conoscere la propria origine.

2. La Corte europea è chiamata a decidere se la decisione pronunciata dai giudici italiani leda l'art. 8 Cedu, dal momento che ha respinto la richiesta di una persona adottata di accedere alle informazioni sull'identità della madre naturale.

L'art. 28, c. 5 l. n. 184/1983 subordina la possibilità che l'adottato, mediante richiesta al Tribunale per i minorenni, acceda a informazioni circa l'origine e l'identità del genitore biologico alle seguenti condizioni: che l'adottato abbia compiuto venticinque anni o quando, raggiunta la maggiore età, sussistano gravi e comprovati motivi che attengono alla sua salute psico-fisica<sup>2</sup>.

Tuttavia, il c. 7 dell'art. 28 tutela in via assoluta e senza limiti temporali il diritto al segreto della madre, quando quest'ultima ha espresso la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita.

Al riguardo, la Corte europea menziona l'orientamento che in materia ha assunto la Corte costituzionale italiana, secondo la quale è legittimo che «la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale», dal momento che «la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per

\* Scritto sottoposto a *referee*.

<sup>1</sup> Corte eur. dir. uomo, II sez., sent. *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>2</sup> L'art. 28, c. 6 l. n. 183/1984 prevede, inoltre, che «il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste».

la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà»<sup>3</sup>. È evidente dalla sentenza della Corte costituzionale il fatto che la norma italiana intende tutelare la madre la quale in situazioni di difficoltà personale, economica o sociale, abbia ritenuto di non tenere con sé il bambino. Attraverso la garanzia del diritto all'anonimato della madre naturale la norma permette che il parto avvenga in condizioni ottimali e che il genitore biologico sia distolto dall'eventualità di assumere decisioni irreparabili per il figlio<sup>4</sup>. La finalità perseguita dalla norma italiana sarebbe, invece, frustrata, se la donna che ha deciso di partorire rimanendo anonima potesse essere interpellata da un giudice su richiesta del figlio mai conosciuto per decidere se confermare o rimuovere l'originaria dichiarazione di segretezza<sup>5</sup>. Questa è la ragione che ha indotto il legislatore italiano a non porre limitazioni temporali all'efficacia della dichiarazione di anonimato della madre naturale. Quindi, la disciplina legislativa italiana che non consente ai giudici di verificare l'attualità della volontà di anonimato della madre è ritenuta costituzionalmente legittima.

Pertanto, la Corte europea si misura con un indirizzo della giurisprudenza costituzionale nel quale il diritto all'anonimato della madre biologica prevale nettamente sulla pretesa dell'adottato a conoscere la propria origine.

---

**3.** Dopo avere esaminato la normativa italiana in materia, i giudici di Strasburgo allargano lo sguardo alla disciplina di altri ordinamenti aderenti alla Cedu circa i temi dell'adozione e dei contatti tra adottato e famiglia di origine<sup>6</sup>.

Emerge un quadro normativo non omogeneo<sup>7</sup>, caratterizzato da differenze rilevanti. Infatti, si hanno discipline nelle quali la persona adottata, perdendo qualsiasi collegamento con la famiglia di origine, non può accedere ad informazioni sull'identità del genitore biologico (Austria, Francia, Principato di Monaco, Bulgaria, Russia, Macedonia) e normative nelle quali il diritto a conoscere la propria origine è parzialmente garantito a partire da una certa età (Germania, Croazia, Ungheria, Lettonia, Portogallo). Altri Stati, invece, concedono il diritto ad un'ampia informazione, subordinato, tuttavia, a valutazioni e autorizzazioni da parte dei giudici al fine di apprezzare i differenti interessi in gioco (Bulgaria, Estonia, Lituania, Svizzera, Spagna, Regno Unito e Irlanda).

La ricorrente lamenta che il mancato accesso alle informazioni sulle origini e, quindi, sulla storia della propria infanzia determina un pregiudizio ai diritti al rispetto della vita privata e familiare, garantiti dall'art. 8 Cedu. Infatti, il ricorso poggia sul fatto che la ricerca della propria identità e la conoscenza della propria ascendenza sarebbero parti integranti dei concetti di "vita privata" e di "vita familiare" ai quali la norma convenzionale fa espresso riferimento.

Al riguardo, la Corte europea ricorda che l'interpretazione dell'art. 8 Cedu è molto ampia, in quanto in detta disposizione sono state fatte rientrare molte prerogative quali il diritto a godere di una sfera esclusiva d'intimità personale<sup>8</sup>, il diritto di sviluppare la personalità intrecciando relazioni con i propri simili<sup>9</sup>, il diritto all'identità personale, al

---

<sup>3</sup> Corte cost., sent. n. 425/2005, in *Giur. cost.*, 2005, p. 4601 con nota di A.O. Cozzi, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*

<sup>4</sup> *Ibidem.*

<sup>5</sup> *Ibidem.*

<sup>6</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit. p.to 31.

<sup>7</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit. p.ti 31- 32.

<sup>8</sup> Cfr. C. PITEA, Sub *art. 8*, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, *Comm. breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 299.

<sup>9</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Niemietz c. Germania*, 16.12.1992, ric. n. 13710/88, p.to 29, in *www.echr.coe.int*.

nome<sup>10</sup>, all'immagine<sup>11</sup>, all'onore<sup>12</sup>, alla reputazione<sup>13</sup>, alla disponibilità dei documenti personali comprovanti la propria identità<sup>14</sup>.

In tema poi di pretesa a conoscere la propria ascendenza, la Corte europea cita una sua precedente pronuncia – la sentenza *Odievre c. France*<sup>15</sup> – nella quale ha affermato che l'accesso alle informazioni sulle origini rientra nella nozione di vita privata e non in quella di vita familiare, dal momento che tale accesso non mette in discussione la relazione tra persona adottata e genitori adottivi. Infatti, conoscere l'identità del genitore biologico rappresenta un modo per scoprire le circostanze in cui un soggetto è nato ed è stato abbandonato, elementi che fanno parte della vita privata e dell'identità personale di un individuo. La nozione di vita privata risulta così avere una portata molto ampia, perché abbraccia tutte quelle sfere nelle quali l'individuo può liberamente perseguire il proprio sviluppo e la realizzazione della propria personalità.

La Corte europea richiama la sentenza *Mikulic c. Croatie*<sup>16</sup> che ha stabilito che l'eccessiva durata dell'azione giurisdizionale intentata dalla ricorrente, nata da una relazione non matrimoniale, e dalla madre per ottenere il riconoscimento della paternità da parte del presunto padre biologico non realizza un bilanciamento adeguato tra il diritto a porre fine alla situazione di incertezza sulla propria origine e identità personale della ricorrente e il diritto del padre a non sottoporsi al test del DNA. In detta sentenza, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto che le circostanze della nascita e, quindi, la conoscenza dell'identità dei propri genitori, fanno parte del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8, par. 1 Cedu<sup>17</sup>. Tali informazioni sono, pertanto, essenziali per sviluppare il diritto all'identità personale come interesse protetto dalla Convenzione.

La Corte deve decidere se il punto di equilibrio tra il diritto a conoscere le proprie origini da parte della persona adottata e il diritto all'anonimato della madre biologica è fissato dall'ordinamento italiano in modo ragionevole e conforme all'art. 8 Cedu.

È evidente che una questione del genere non può risolversi solamente attraverso l'interpretazione della norma convenzionale, dal momento che vi sono altre fonti alle quali attingere. È il caso dell'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore in Italia con l. n. 176/1991, la quale all'art. 7 prevede il diritto del minore, «nella misura del possibile», a conoscere i propri genitori<sup>18</sup>. La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, in tema di protezione dei minori e di cooperazione in materia di adozione internazionale, stabilisce all'art. 30 che le autorità degli Stati nazionali provvedano a garantire l'accesso al bambino e al suo rappresentante alle informazioni inerenti all'identità della madre e del padre<sup>19</sup>. Inoltre, la Raccomandazione n. 1443 (2000) del 26 gennaio 2000 adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa invita gli Stati ad assicurare il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini e a riformare le leggi nazionali configgenti con tale principio<sup>20</sup>.

---

<sup>10</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Burghartz c. Svizzera*, 22.2.1994, ric. n. 49/92, p.to 24, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>11</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Schüssel c. Austria*, 21.2.2002, ric. n. 42409/98, p.to 2, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>12</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Sanchez Cardenas c. Norvegia*, 4.10.2007, ric. n. 12148/03, p.to 38, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>13</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Pfeifer c. Austria*, 15.11.2007, ric. n. 12556/03, p.to 35, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>14</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Smirnova c. Russia*, 23.7.2003, ric. nn. 46133/99, 48183/99, p.ti 95-97, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>15</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Odievre c. Francia*, 13.02.2003, ric. n. 42326/98, p.to 45, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>16</sup> Corte eur. dir. uomo, sent. *Mikulic c. Croazia*, 07.02.2002, ric. n. 53176/99, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>17</sup> Sent. *Mikulic c. Croazia*, cit., p.to 53.

<sup>18</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 50.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 51.

Sebbene le scelte delle misure necessarie a garantire il rispetto dell'art. 8 Cedu siano rimesse al margine nazionale di apprezzamento<sup>21</sup>, i giudici di Strasburgo ricordano che tale margine<sup>22</sup> deve assicurare un giusto equilibrio tra la protezione della madre e la tutela della ricorrente di avere informazioni sulle propria origine biologica<sup>23</sup>. Bisogna, infatti, considerare che l'art. 8 Cedu, da un lato, protegge il diritto al rispetto della vita privata come libertà negativa, per la quale lo Stato è tenuto ad astenersi dal porre in essere ingerenze arbitrarie verso tale libertà, dall'altro, vincola gli ordinamenti nazionali ad assumere obblighi di natura positiva, quando la violazione del diritto contemplato dalla norma convenzionale è conseguenza di omissioni di tutela da parte dei poteri pubblici<sup>24</sup>.

Si tratta, pertanto, di vedere se i due diritti siano tutelati nei loro contenuti essenziali o uno dei due sia irragionevolmente sacrificato per fare prevalere l'altro.

Per quanto la ricorrente abbia compiuto sessantanove anni e abbia potuto sviluppare una propria personalità anche in assenza di informazioni sulla madre biologica, la Corte afferma che l'interesse a conoscere la propria ascendenza non viene meno con l'età adulta<sup>25</sup>. Inoltre, la ricorrente ha dimostrato un interesse genuino a conoscere la propria ascendenza, la cui frustrazione da parte dell'ordinamento italiano produce sofferenza fisica e psicologica<sup>26</sup>.

Non solo, i giudici prendono atto che la legislazione italiana, a differenza di altri ordinamenti quale quello francese, non realizza un equilibrio ragionevole fra interessi configgenti, dal momento che il diritto di conoscere la propria origine biologica è sacrificato in modo totale a favore del diritto all'anonimato della madre biologica<sup>27</sup>. Altri ordinamenti offrono, invece, un quadro maggiormente equilibrato.

Ad esempio, la legge francese, mediante l'istituzione del *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*, garantisce il diritto alla ricerca della propria identità ai sensi della l. n. 93/2003. Il *Conseil*, infatti, può ricevere la dichiarazione di consenso all'eliminazione del segreto da parte della madre o del padre naturale e, di conseguenza, trasmettere alla persona adottata l'identità dei genitori naturali<sup>28</sup>.

Proprio il ricorso all'argomento comparativo risulta essenziale per stabilire se la norma convenzionale è violata o meno, tenendo conto che una tutela minima del diritto dell'adottata deve pur essere garantita. Infatti, qui c'è il *punctum pruriens* della questione.

Da un punto di vista tecnico, la Corte sostiene che la legge italiana non garantisce un equilibrio fra diritti configgenti e che quindi il sacrificio di un diritto a scapito di un altro non rispetta il principio di proporzionalità. Ne consegue che lo Stato italiano ha oltrepassato il margine nazionale di apprezzamento, perché non ha predisposto un bilanciamento adeguato tra l'esigenza di tutelare l'anonimato della madre naturale e la pretesa della persona adottata di ricevere informazioni essenziali allo sviluppo della vita privata e dell'identità personale<sup>29</sup> (p.to 70).

---

<sup>21</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 65.

<sup>22</sup> Cfr. F. DONATI e P. MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa. Atti del Seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1 giugno 2002*, a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura, Torino, 2003, p. 65 ss.; P. TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in *I diritti in azione*, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2007, p. 144 ss.; B. RANDAZZO, *Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo costituzionale*, in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di M. D'Amico e B. Randazzo, Milano, 2011, p. 1592 ss.

<sup>23</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 67.

<sup>24</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 60. Cfr. A. MOWBRAY, *The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford-Portland Oregon, 2004.

<sup>25</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 69.

<sup>26</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 69.

<sup>27</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 70.

<sup>28</sup> Cfr. sent. *Ovriere c. Francia*, cit., p.to 49.

<sup>29</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 70.

Infatti, la legge italiana non prevede meccanismi che rendano reversibile il segreto sull'identità del genitore e che permettano di verificare se la volontà della madre biologica è ancora nel senso di conservare l'anonimato.

La Corte europea, pertanto, ravvisa la violazione dell'art. 8 Cedu perché l'assenza del bilanciamento da parte dello Stato, che si riscontra nel fatto che un diritto, quello della madre, temporalmente illimitato, è inteso in senso tanto assoluto da sacrificare *in toto* la pretesa in capo alla persona adottata, fa venire meno la possibilità che lo Stato italiano invochi il margine nazionale di apprezzamento. In definitiva, i giudici di Strasburgo sono disposti a fermarsi dinanzi al margine nazionale di apprezzamento, solo quando lo Stato compie bilanciamenti fra diritti contrastanti, ma, quando il bilanciamento nazionale è carente, l'intervento sussidiario della Corte, a presidio dei diritti, diventa necessario<sup>30</sup>.

Inoltre, la Corte europea richiama l'esistenza di un progetto di legge all'esame del Parlamento italiano dal 2008 nel quale si prevede che il Tribunale per i minorenni, valutata la richiesta di accesso ai documenti da parte della persona adottata che ha compiuto 25 anni, verifichi se la volontà di anonimato della madre sia attuale o sia mutata. Nel caso in cui la madre naturale revochi la volontà di anonimato, il Tribunale per i minorenni è legittimato ad autorizzare l'accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini<sup>31</sup>. I giudici di Strasburgo, evocando tale progetto di legge, individuano nella verifica della persistenza della volontà di anonimato della madre l'elemento che permette di avere un bilanciamento ragionevole fra il diritto al segreto della madre stessa e il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini.

Di avviso contrario è invece l'opinione dissenziente redatta dal giudice Sajo, nella quale viene contestata la decisione della Corte europea. In particolare, l'opinione dissenziente ha ad oggetto il modo con il quale la Corte ha prospettato il bilanciamento fra diritti configgenti. Secondo il giudice Sajo, la decisione non tiene conto del fatto che la garanzia dell'anonimato della madre naturale è lo strumento che l'ordinamento nazionale appresta per assicurare il diritto alla vita del bambino. L'obbligazione dello Stato di proteggere il diritto alla vita diventa, pertanto, effettiva attraverso l'anonimato. In definitiva, il diritto alla vita, essendo il bene supremo, verrebbe, invece, compresso dalla possibilità che il segreto sull'identità della madre naturale sia bilanciato con il diritto della persona adottata a conoscere le proprie origini. Pertanto, il giudice Sajo condivide l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale.

Siamo, quindi, di fronte al fatto che Corte costituzionale e Corte europea adottano strategie radicalmente differenti circa l'individuazione dei diritti bilanciabili e del punto di equilibrio fra essi.

\*\* Ricercatore di diritto costituzionale, Università degli Studi di Verona

---

<sup>30</sup> M. PATRONO, *Lezione n. 17. La forza d'impatto degli strumenti internazionali*, in *Studiando i diritti. Il costituzionalismo sul palcoscenico del mondo dalla Magna Charta ai confini del (nostro) tempo*, a cura di M. Patrono, Torino, 2008, p. 191, il quale sostiene che «dal punto di vista concettuale, la sussidiarietà risponde alla logica di conciliare il pluralismo delle sovranità statali con l'universalità dei diritti umani, di conciliare cioè il modo plurale in cui la sovranità degli Stati amministra la tutela dei diritti fondamentali e il carattere appunto fondamentale di tali diritti, che non può non implicare la presenza di un livello internazionale di tutela in grado di fungere da piattaforma "garantita" di ciò che è il nucleo essenziale di quei diritti e del loro "peso" relativo nella eventualità di un conflitto che li veda opposti l'uno all'altro».

<sup>31</sup> Sent. *Godelli c. Italia*, cit., p.to 27.